

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART- 151 C.P.C.

per la sig.ra **Celeste Ottaviano**, nata a Ercolano (NA) il 01.01.1972 ed ivi residente al Corso Resina n. 322 (C.F. TTV CST72A41H243T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce da intendersi quale parte integrante del medesimo atto, dagli Avv. Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) e Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it e/o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; non costituiti nel giudizio di primo grado

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza cautelare del 19.10.2021, resa dalla dott.ssa Amalia Savignano del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente R.G. n. 16828/2021

FATTO

1. La sig.ra Ottaviano è docente di scuola primaria, posto comune, inserita,



prima dell'immissione in ruolo, all'interno delle graduatorie di merito del concorso ordinario del 2000.

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

2. In virtù di tale ripartizione, la reclamante, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro stipulato in data 25.11.2015 ed immessa in ruolo presso un Istituto Scolastico di Cremona.

4. Successivamente, all'esito della procedura di mobilità straordinaria 2016, la ricorrente acquisiva la titolarità di sede presso l'I.C. Ponte di Nona Vecchio Lunghe di Roma I.C. Emma Castelnuovo (ambito territoriale Lazio 04), ove la stessa prendeva servizio.

5. Nell'anno scolastico 2018/2019, la stessa, sulla scorta della domanda di assegnazione provvisoria presentata all'U.S.P. di Napoli per provvedere alla cura e tutela della madre affetta da grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, veniva provvisoriamente assegnata presso l'Istituto Scolastico Mameli – Zuppetta di Napoli.



6. In seguito, nell'anno scolastico 2019/2020, la reclamante presentava sia la domanda di mobilità interprovinciale che la domanda per l'assegnazione provvisoria, e veniva assegnata presso l'Istituto Rodino di Ercolano.

7. Di talchè, la sig.ra Ottaviano, dovendo necessariamente provvedere alla cura ed assistenza della madre gravemente disabile che convive con lei e di cui la medesima è referente unica, oltre ai tre giorni di permesso fruibili dal lavoratore che assiste l'invalido grave, fruiva di alcuni periodi di congedo per assistenza al disabile.

Nello specifico, la reclamante fruiva di periodi frazionati di congedo parentale, dal 02.11.2020 sino al 16.06.2021 (cfr. documentazione in atti).

8. Nelle more dell'espletamento del corrente anno scolastico, con ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021, veniva regolata la procedura di mobilità volontaria interprovinciale e provinciale dei docenti, i quali, a seconda dell'ordine di preferenza, del punteggio loro riconosciuto, dei titoli di precedenza e delle disponibilità di sede, avrebbero potuto ottenere il trasferimento negli Istituti Scolastici o nei Comuni e distretti opzionati fra le preferenze.

9. Di conseguenza, la sig.ra Ottaviano presentava la domanda di mobilità interprovinciale indicando, quali scelte, 15 preferenze nel seguente ordine:
ERCOLANO, DISTRETTO 999 DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DISTRETTO 44 DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, , COMUNE DI
NAPOLI, PROVINCIA DI NAPOLI, COMUNE DI SCAFATI, COMUNE
DI SALERNO, COMUNE DI AVELLINO, COMUNE DI CASERTA,
PROVINCIA DI AVELLINO, PROVINCIA DI SALERNO, PROVINCIA
DI CASERTA, PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNE DI
MINTURNO, COMUNE DI LATINA; ed allegando tutta la



documentazione necessaria per il riconoscimento del titolo di precedenza come referente unica convivente per assistenza alla madre dichiarata diversamente abile ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.

Nello specifico, la stessa allegava: **1) Dichiarazione della ricorrente ai sensi dell'art. 33 comma 5 e 7 L. n. 104/92 e del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale evidenziava le condizioni di salute della madre e la circostanza di essere referente unica convivente per l'assistenza del medesimo;** **2) Verbale di riconoscimento della patologia invalidante da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'I.N.P.S. della sig.ra Iacomino Annunziata;** **3) Dichiarazioni degli altri parenti di non potersi occupare dell'assistenza al disabile.**

Nella individuata domanda, la reclamante, in ossequio alle disposizioni del CCNI dell'06.03.2019 (valido anche per l'anno scolastico 2021/2022), indicava, come primo Comune di preferenza, il Comune di Ercolano, e cioè quello in cui risiede la ricorrente unitamente alla madre gravemente malata.

10. Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, comunicava alla stessa di averle attribuito un punteggio pari a 36 + 6 per il ricongiungimento con la famiglia + 3 per i figli, non riconoscendo alcun titolo di precedenza alla sig.ra Ottaviano.

11. Successivamente, in data 07.06.2021, il M.I.U.R. comunicava alla sig.ra Ottaviano che *“per l'a.s. 2021/2022, non ha ottenuto il movimento richiesto”*, pertanto, la reclamante non otteneva alcun trasferimento per potersi occupare della assistenza della madre gravemente malata.

12. Nella medesima data, il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicava i bollettini relativi ai trasferimenti per la scuola



primaria, nella quale non risultava utilmente inserita la sig.ra Ottaviano.

Dalla piana lettura dei suddetti bollettini, si evince che alcuni docenti, privi di alcun titolo di precedenza, sono stati trasferiti nelle sedi di prime preferenze della reclamante.

E, più precisamente, le sig.re Cacciapuoti Raffaella (17.07.74) e Gualtieri Rosa (22.08.67), tutte prive di titoli di precedenza, sono state trasferite in sedi scolastiche del Comune di Ercolano (prima preferenza della ricorrente); le sig.re Bernardo Giovanna (07.10.72), De Candia Anna (16.07.77), De Gennaro Rosa (11.08.60), Lauro Antonietta (16.09.70), Mattera Assunta (16.08.75) e Molaro Lourdes (15.08.73), tutte prive di titoli di precedenza, sono state trasferite in sedi scolastiche del distretto 999 della Provincia di Napoli (seconda preferenza della ricorrente); le sig.re Beneduce Rossella (17.08.74), Errichiello Maria (07.07.78), Papa Maria Sofia (20.01.75), Ricciardiello Maria (22.09.76) Moccia Luisa (05.01.1961) e Bottone Marianna (22.03.76), tutte prive di titoli di precedenza, sono state trasferite in sedi scolastiche del distretto 44 della Provincia di Napoli (terza preferenza della ricorrente).

13. Di talchè, in data 16.06.2021, la sig.ra Ottaviano, a mezzo dei suoi legali, al fine di verificare l'esattezza delle operazioni di trasferimento relativamente alla posizione di indicazioni delle sedi di preferenza (primo criterio di scelta nei trasferimenti), presentava al M.I.U.R. istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per acquisire le domande di mobilità interprovinciali per la scuola primaria 2021/2022 presentate dalle suindicate decenti.

14. Nelle more delle esitazioni delle istanze di accesso presentate, la reclamante presentava ricorso ex art. 700 cp.c. dinanzi al Tribunale di



Roma, chiedendo di *“In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di mancato trasferimento della ricorrente nel Comune di Ercolano o nella Provincia di Napoli, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti; - accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità, anche parziale, del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/2022 del 06.03.2019, nella parte in cui, negli artt. 13 e 14 del C.C.N.I. ed in tutte le altre disposizioni pattizie lesive, dispone in senso difforme al riconoscimento del diritto di precedenza di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 nell’ambito del trasferimento interprovinciale, e, comunque, nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza al trasferimento nella procedura di mobilità al soggetto, individuato come referente unico del parente convivente disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3 della l. n. 104/92 e/o all’art. 601 del d.lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii.; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle norme soprarichiamate, ai fini della mobilità indetta per l’a.s. 2021/2022, il diritto della ricorrente a godere della precedenza ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992 e/o dell’art. 601 del d.lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii.; nella fase interprovinciale della suddetta mobilità; - e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazioni resistenti, in virtù della precedenza di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 e/o dell’art. 601 del d.lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii.; posseduta dalla sig.ra Ottaviano, il trasferimento, anche in soprannumero,*



in seguito alla domanda di mobilità interprovinciale presentata, presso una sede scolastica nel Comune di Ercolano o della Provincia di Napoli individuati nella domanda di mobilità sulla scuola della primaria; - in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede scolastica del Comune di Ercolano, del distretto 999 della Provincia di Napoli o del distretto 44 della Provincia di Napoli (nel seguente ordine) tenuto conto che altre docenti, espressamente individuate nel corpo del ricorso, hanno indicato le suddette sedi di preferenza in posizione deteriore rispetto alla ricorrente; - e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazioni resistenti, in virtù della precedenza di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e/o dell'art. 601 del d.lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii.; posseduta dalla sig.ra Ottaviano, il trasferimento, anche in soprannumero, in seguito alla domanda di mobilità interprovinciale presentata, presso una sede scolastica del Comune di Ercolano, del distretto 999 della Provincia di Napoli o del distretto 44 della Provincia di Napoli (nel seguente ordine) individuati nella domanda di mobilità sulla scuola della primaria; - in ulteriore subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente al trasferimento in uno dei numerosi posti disponibili all'esito della procedura di mobilità per la scuola primaria nella Provincia di Napoli e, per l'effetto, disporre il richiesto trasferimento, anche in soprannumero".

15. Prima della trattazione dell'udienza cautelare, la sig.ra Ottaviano veniva in possesso di alcune domande di mobilità di docenti partecipanti alla medesima procedura della reclamante, dalle quali si evince pacificamente che alcune docenti, in dispregio ai criteri previsti dalla contrattazione collettiva, sono state trasferite in sedi indicate dalla sig.ra Ottaviano,



nell'ordine di preferenza, in posizione preminente rispetto all'indicazioni fatte dai detti docenti.

16. Nello specifico, come è stato rilevato e dato atto anche verbale relativo all'udienza cautelare del 09.09.2021, la docente Cacciapuoti Raffaella è stata trasferita in una sede scolastica di Ercolano indicata come nona preferenza, benchè la reclamante l'avesse indicata come prima preferenza e la sig.ra Beneduce Rossella è stata trasferita in una sede scolastica del Distretto 44 di Napoli indicata come quarta preferenza, benchè la reclamante avesse indicato la medesima preferenza in terza posizione.

Di tutto quanto detto, nel ricorso introduttivo, è stata versata in atti tutta la documentazione comprovante tale circostanza: domande di mobilità delle sig.re Cacciapuoti e Beneduce ricevute dagli U.S.R. competenti a seguito delle istanze di accesso agli atti; stralcio dei bollettini dei trasferimenti relativi alla procedura di mobilità 2021/2022 (offerti anche in formato cartaceo); elenco dei distretti con le scuole della Provincia di Napoli.

17. Sorprendentemente, all'esito dell'udienza cautelare, nella quale veniva dichiarata anche la contumacia del M.I.U.R., la dott.ssa Savignano delibava esclusivamente sul primo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della precedenza per assistenza al disabile nella procedura di mobilità in oggetto, omettendo qualsivoglia pronuncia in merito alla domanda di accertamento al diritto al trasferimento della reclamante, superata da docenti che avevano indicato la sede di preferenza in posizione peggiore rispetto alla sig.ra Ottaviano.

Ebbene, l'ordinanza qui reclamata è del tutto illegittima nella parte in cui ha ommesso di deliberare su un motivo di ricorso che avrebbe potuto conseguire al trasferimento della reclamante e dovrà, pertanto, essere annullata e/o



disapplicata alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. IN ORDINE ALL'ERRONEITA' DELL'ORDINANZA CAUTELARE PER OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO SUB IV DEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

L'erroneità della pronuncia resa dalla dott.ssa Savignano emerge evidente laddove la stessa, sorprendentemente, non si è pronunciata su un motivo decisivo del ricorso cautelare, nonostante codesti difensori abbiano rilevato, anche in sede di udienza, l'assoluta illegittimità del mancato trasferimento della sig.ra Ottaviani la quale è stata illegittimamente scavalcata da almeno due docenti che hanno indicato la sede di preferenza in posizione deteriore rispetto alla reclamante.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Con Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021 che richiama il C.C.N.I. del 06.03.2019 veniva bandita, per l'anno scolastico 2021/2022 la procedura di mobilità volontaria per il personale docente, educativo ed ATA.

Per quel che qui interessa, l'art. 3, dell'Ordinanza Ministeriale citata prevedeva che *“Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell'apposita sezione del sito MOBILITA' saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria”*.

Il successivo art. 4, rubricato “documentazione delle domande”, al comma



7, disponeva che *“In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue: a) il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile e che intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2019, devono documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità indicate di seguito: i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000; ii. l'attività di assistenza con carattere di unicità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000”*.

In ordine al criterio di espletamento della mobilità, l’art. 6, punto 5 del C.C.N.I. prevedeva che *“Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. **Secondo l'ordine della preferenze espresse**, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del*



Bollettino Uffici e. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto”.

Ciò sta a significare che il criterio a cui si confa la procedura di mobilità è quello secondo cui il docente che, seppur con punteggio inferiore, indica prioritariamente la preferenza di trasferimento, ottiene il trasferimento a discapito di un altro docente che, seppur con punteggio superiore al primo, ha indicato la sede di preferenza in posizione deteriore.

Del resto, in seguito al copioso contenzioso sulla procedura di mobilità 2016, le cui norme avevano una dubbia interpretazione, il M.I.U.R. ha modificato la nuova contrattazione collettiva specificando che i trasferimenti avvengono “secondo la preferenza espressa”.

Traslando tali principi al caso di specie, è stato provato in sede cautelare che la reclamante ha diritto al trasferimento in quanto altri docenti, che hanno indicato la sede di preferenza in posizione deteriore, sono stati trasferiti nelle sedi richieste dalla medesima.

Nello specifico, come si evince pacificamente dalla documentazione versata in sede cautelare (non contestata dall'Amministrazione rimasta contumace), **la docente Cacciapuoti Raffaella è stata trasferita in una sede scolastica di Ercolano indicata come nona preferenza, benchè la reclamante l'avesse indicata come prima preferenza e la sig.ra Beneduce Rossella è**



stata trasferita in una sede scolastica del Distretto 44 di Napoli indicata come quarta preferenza, benchè la reclamante avesse indicato la medesima preferenza in terza posizione.

Ebbene, tale circostanza risulta dirimente ai fini del decidere dal momento che sancisce pienamente il diritto della sig.ra Ottaviano al trasferimento.

Peraltro, l'erroneità dell'ordinanza impugnata viene ancor più in rilievo laddove l'Amministrazione reclamata non si è costituita in giudizio e non ha contestato nulla sul punto ed, oltretutto, la circostanza sopradedotta è stata anche espressamente rilevata nel verbale di udienza, proprio per evidenziare il carattere decisivo nella determinazione della vertenza.

Non si spiega, pertanto, per quale motivo il giudice di primo grado abbia completamente omesso di deliberare su un motivo così importante della vicenda in esame, anche se, dalla lettura dell'ordinanza in contestazione, appare che il medesimo giudice abbia proprio "dimenticato" di pronunciarsi sul punto; invero, nel provvedimento impugnato, allorquando vengono elencati i motivi del ricorso di primo grado, il giudice non fa alcuna menzione della domanda subordinata che è stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio.

Ebbene, è evidente che, in tali fattispecie, vi sono tutti i presupposti per proporre la presente azione e che la medesima azione sia corroborata da tutti gli elementi di prova necessari al suo accoglimento.

Da tutto quanto detto, ne discende la fondatezza del presente reclamo.

II. IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

In ordine, poi, al *periculum in mora*, così come riconosciuto sussistente dal giudice di primo grado, giova evidenziare che il mancato trasferimento della reclamante arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi



profili.

Ebbene, ad oggi, la situazione familiare della sig.ra Ottaviano è a dir poco disastrosa, infatti, la madre della stessa che convive solo con la figlia, è affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., con anamnesi *“osteoartrite diffusa, esiti artroprotesi di ginocchia bilateralmente e di anca dex, esiti fratturativi di mano dex, vasculopatia cerebrale in attuale quadro noopsichico sufficiente, epatopatia HCV – relata”* ed ha ingenti difficoltà a deambulare.

Pertanto, come emerge dalla certificazione in atti, la reclamante è l'unico soggetto convivente con la madre ed è l'unica che può occuparsi della sua cura ed assistenza.

Al riguardo, in un caso identico a quello di specie, pacifica giurisprudenza, riconoscendo la sussistenza del danno grave ed irreparabile, ha affermato che *“Sotto il profilo del “periculum” deve rilevarsi che il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente all’assegnazione presso una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale richiesto con priorità rispetto a quello di effettiva assegnazione comprometterebbe la possibilità della stessa di essere destinata in un Ambito più prossimo al proprio nucleo familiare composto dal coniuge e da un figlio minore, oltre a pregiudicare la possibilità di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave.*

Detti pregiudizi hanno natura “irreparabile” poiché involgenti non interessi meramente patrimoniali ed i relativi effetti intaccherebbero la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente; quanto all’imminenza del pericolo, si rileva che è ormai prossima la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.06.2018 resa su ricorso R.G. n. 9446/2018).

Sul punto, in un recente caso, è stato riconosciuto che *“l’ingiusto ed*



erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. **La lontananza comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare**" (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Ed ancora, "è evidente che il trasferimento a notevole distanza dal luogo di residenza abituale, è suscettibile di arrecare irreversibile pregiudizio alla sfera personale, familiare e sociale dell'istante la quale, madre tra l'altro di un minore affetto da grave patologia e che necessita di trattamenti terapeutici mirati" (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 14.10.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi in un caso simile a quello in esame, non ha mancato di rilevare che "**nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni**" (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

"Tale allontanamento rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidate da tempo coinvolgenti anche prole minore e non suscettibili di ristoro economico" (Tribunale di Treviso, sentenza del 24.01.2017).

Inoltre, in casi identici a quelli di specie, è stato rilevato che, "relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio



anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Peraltro, “sussiste anche il periculum in mora, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto – dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento della essenziale funzione di madre (art. 37)” (cfr. Tribunale di Pavia, ordinanza del 31.12.2016).

Ebbene, tale aspetto non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la sig.ra Ottaviano, a causa di tutte le soprasvolte considerazioni, è evidentemente impossibilitata a lasciare i propri familiari che si vedrebbero privati di una figura essenziale, atteso che, come sopra evidenziato, la stessa, ad oggi, è l'unico soggetto che può provvedere alla cura ed all'assistenza della madre ed è l'unica convivente con la medesima disabile.

Ma vi è di più.

Invero, la reclamante, oltre a prendersi cura della madre gravemente disabile, a tutt'oggi, deve assistere anche la sorella (Ottaviano Barbara), che, come si evince dalla documentazione di strutture sanitarie pubbliche depositata in atti, è affetta da *“adenocarcinoma moderatamente differenziato del duodeno, con focale aspetto colloide, associato ed esteso adenoma villosa con displasia di alto grado dell'epitelio...multipli polipi amartomatosi intestinali di Peutz Jeghers, metastasi linfonodale in un linfonodo pancreatico – duodenale ed isolate cellule tumorali di 1 linfonodo*



pancreatico – duodenale..etc..”, (una gravissima forma di tumore esteso in vari organi) ed è in cura presso un centro specialistico di Verona.

Ciò sta a significare che la stessa, oltre a prendersi cura della madre disabile, deve assolutamente provvedere anche all’assistenza della sorella che è affetta da un grave tumore maligno (si evince dalla certificazione in atti che la sig.ra Ottaviano accompagni la sorella per le visite).

Come se ciò non bastasse, la reclamante è anch’essa affetta da alcune patologie (bronchite cronica ostruttiva con frequenti riacutizzazioni reflusso gastroesofageo, ernia discale lombare L4-L5 con mielopatia ed impotenza funzionale, cervicobrachialgia dx con impotenza funzionale da protusioni discali C3-C4 e C5-C6) che la rendono fragile e che potrebbe acutizzarsi ed aggravarsi a causa dei continui spostamenti fra Ercolano, dove risiede con la madre disabile, e Roma, dove è costretta ad insegnare.

Inoltre, vi è anche un danno economico rilevante nel caso di specie laddove, la lontananza dalla propria residenza costringe la reclamante a fare la pendolare fra Ercolano e Roma (peraltro una parte di Roma non raggiungibile solo con la metro) con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia (basti pensare che l’abbonamento del treno Napoli – Roma costa circa 400,00 euro mensili), a fronte di uno stipendio tabellare di circa 1.300,00 euro.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) le spese di abbonamento del treno che dovrà sostenere la sig.ra Ottaviano; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che dovrà sostenere per mantenere una badante infermiera specializzata che accudisca la madre in sua assenza, qualora sia possibile, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell’odierna reclamante, la quale, peraltro, è anche aggravata dal pagamento mensile di un contratto di mutuo.

Anche dal punto di vista economico, quindi, la stessa subisce notevoli disagi



dal suo trasferimento.

A tal uopo, in casi identici a quelli di specie, è stato affermato che *“pare sussistere anche il periculum in mora, giacchè l’irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva alla pesante incidenza di un trasferimento a 800 km dal luogo di residenza sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, la quale pare essere l’unica vera fonte di sostentamento della famiglia”* (cfr. Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Ed ancora, *“l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione allo sviluppo della personalità dei figli ed inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Di tutta evidenza appaiono le difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione in una sede di servizio Savona certamente distante incompatibile con l'attuale residenza (Caivano)”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016 già citata).

In ultimo, si evidenzia che la reclamante è anche madre di due figli che, anche se di poco maggiorenni, necessitano della presenza costante della figura materna, in particolar modo in un periodo storico così delicato.

Non può, insomma, dubitarsi, che la disposta assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla sig.ra Ottaviano e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere nella fattispecie oltre al *fumus boni iuris*, stante l’erroneità dell’ordinanza



impugnata, anche il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della reclamante ad essere assegnata definitivamente presso una delle sedi richieste in modo da consentire alla stessa di poter provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.

Tutto ciò premesso,

SI CONCLUDE

Affinchè codesto On. le Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:

- annullare e/o riformare dell'ordinanza cautelare del 19.10.2021, resa dalla dott.ssa Amalia Savignano del Tribunale di Roma, Sezione I, lavoro, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente R.G. n. 16828/2021, mai notificata

- e, per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado e la proposta domanda cautelare per i motivi suesposti, che si intendono qui per ripetuti e trascritti; e condannare l'Amministrazione al trasferimento della reclamante in una sede scolastica del Comune di Ercolano o del Distretto 44 della Provincia di Napoli o della Provincia di Napoli;

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.

Si chiede, altresì, disporsi, sin d'ora, l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio R.G. 16828/2021.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è pari ad € 98,00.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratore della sig.ra Celeste Ottaviano, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della reclamante al trasferimento presso una delle sedi preferite nel Comune di Ercolano o nella Provincia di Napoli.

- ciò implica che tutti i docenti, partecipanti alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 per la scuola primaria richiedenti in trasferimento nella Provincia di Napoli, sono potenziali controinteressati della reclamata in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe essere trasferita al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra potrebbe dover essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento cautelare, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa



per la reclamante;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico; cosa già fatta nel giudizio di primo grado;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla indicazione delle modalità di notifica, laddove ritenute necessarie.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

